



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 141 del 29/10/2015

PRESIDENZA CONSIGLIO DEI MINISTRI

Delibera 06/08/2015 ? Autorizzazione impianto energia elettrica Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG).

IL CONSIGLIO DEI MINISTRI

NELLA RIUNIONE DEL 6 agosto 2015

VISTA la legge 23 agosto 1988. n. 400. recante disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri:

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999. n. 303, recante ordinamento della Presidenza del Consiglio del Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241 recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e in particolare l'art. 14-quater, comma 3, della stessa legge;

VISTO il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice del beni culturali e del paesaggio;

VISTO il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 recante "Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" che al punti 14.9, lettera c), stabilisce che nei procedimenti per l'autorizzazione di detti impianti localizzati in aree contermini a quelle tutelate il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT), in attuazione dei principi di integrazione e di azione preventiva in materia ambientale e paesaggistica, ha facoltà "di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso di esecuzione, idonee comunque ad assicurare la conservazione dei valori espressi dai beni protetti", tenuto conto della funzione economica delle opere già realizzate o da realizzare, ai sensi dell'art. 152 del citato decreto legislativo n. 42 del 2004;

VISTA la nota del 7 aprile 2015, con la quale la Regione Puglia ha ritenuto di sottoporre alla delibera del Consiglio dei Ministri, ex art. 14-quater, comma 3, della richiamata legge n. 241 del 1990, il dissenso emerso in conferenza di servizi dalla Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, BAT e Foggia, in merito all'istanza di autorizzazione unica, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 387 del 2003, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, composto da quattro aerogeneratori della potenza elettrica di 12 MW ridotta a 8 MW, sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG) e delle relative opere connesse,

richiesto dalla Società Asja Ambiente Italia la S.p.A.;

CONSIDERATO che in conferenza di servizi hanno espresso parere favorevole con prescrizioni la Regione Puglia, la Provincia di Foggia, il Comune di Castelluccio Valmaggiore, il Comune di Troia, il Ministero per lo sviluppo economico (MISE), la Soprintendenza per i Beni Archeologici per la Puglia, il Comando Provinciale Vigili del Fuoco di Foggia, ARPA Foggia, l'Autorità di Bacino della Puglia, l'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Bifermo e Minori, Saccione e Fortore;

CONSIDERATO in particolare che la citata Soprintendenza belle arti e paesaggio per le Province di Bari, Barletta-Andria-Trani e Foggia, in conferenza di servizi, pur prendendo atto che "nell'area di sedime del parere eolico non è stata riscontrata la presenza di vincoli paesaggistici, in quanto gli aerogeneratori in esame andrebbero a collocarsi in zona contermini, ha tuttavia riscontrato la presenza di numerosi beni paesaggistici all'interno delle aree contermini;

CONSIDERATO che il Consiglio di Stato, con ordinanza del 28 agosto 2013, ha accolto l'istanza cautelare in primo grado a seguito di ricorso al TAR Lazio proposto dalla Società Asja Ambiente S.p.A. contro il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ritenendo che "la Soprintendenza abbia travalicato il limite dei poteri in concreto esercitabili in relazione a un'area comunque non assoggettata a vincoli di carattere paesaggistico ai sensi del D.lgs. n. 42 del 2004 (e in relazione alla quale i poteri dell'Organo statale risultavano limitati a quelli soltanto di cui all'art. 152 del medesimo D.lgs. 42 del 2004);"

VISTO il resoconto della riunione di coordinamento istruttorio tenutasi presso il Dipartimento del Coordinamento Amministrativo in data 19 maggio 2015, nella quale e in particolare emerso che i rappresentanti della Società proponente hanno ritenuto le motivazioni contrarie della Soprintendenza competente per territorio "ampiamente superate dalle autorizzazioni e nulla osta ottenuti dalle Amministrazioni competenti nonché dall'ordinanza del Consiglio di Stato n. 3308 del 28 agosto 2013";

CONSIDERATO che la Regione Puglia, pur confermando il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto espresso in conferenza di servizi, ha evidenziato, nella citata istanza di rimessione, che "nonostante la progressiva riduzione del numero di nuove istanze di autorizzazione unica per la realizzazione di impianti alimentati dal FER, permane in Puglia un volume abnorme di iniziative da parte di soggetti privati in tale settore, in particolare per quanto riguarda gli impianti eolici";

CONSIDERATO che la Soprintendenza, presente in riunione, ha confermato il parere contrario già espresso in conferenza di servizi rilevando in proposito che "anche se l'area di sedime del parco eolico non intercetta beni paesaggistici tutelati direttamente ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del paesaggio, D.lgs n. 42/2004, pur tuttavia ha rilevato "che nell'area contermini al parco eolico di che trattasi risultano beni tutelati ope legis ai sensi dell'art. 142, comma 1, del citato D.lgs n. 42/2004, lettera c) - Torrente Celone, Torrente Lorenzo e Torrente Calvino, lett. h) - zone gravate da usi civico, lettera g) - Bosco di Faeto-Monte Cornacchia, individuato anche come area SIC";

CONSIDERATO che la predetta Soprintendenza ha proposto, come alternativa possibile al superamento del dissenso, una riduzione delle dimensioni dell'impianto in esame, non superiore a 24 metri, per assicurare che, percettivamente, esse non rappresentino una interferenza visiva percepibile dal territorio tutelato, ed in alternativa una diversa riallocazione delle torri eoliche, il che richiede la predisposizione di un nuovo progetto di cui andranno valutate tutte le implicazioni sui contesti paesaggistico territoriali che ne saranno interessati;

CONSIDERATO che la Società proponente, nel precisare di aver accolto la richiesta di rimodulazione in

riduzione della potenza di impianto da 12 a 8 MW, “rileva come le prescrizioni circa l’altezza o la delocalizzazione dell’impianto, per la prima volta proposte dalla Soprintendenza dopo diversi anni dall’avvio del procedimento, risultino del tutto inapplicabili, nonché economicamente e tecnicamente non sostenibili”;

CONSIDERATO che la predetta riunione di coordinamento istruttorio è terminata con l’invito da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri alla Soprintendenza BEAP e alla Società ad effettuare ulteriori approfondimenti finalizzati all’individuazione di eventuali soluzioni condivise;

VISTA la nota del 29 maggio 2015 con la quale la Soprintendenza, a seguito dell’incontro tenutosi con la Società Asja Ambiente Italia SpA, ha confermato il dissenso espresso, in quanto “il contesto territoriale interessato dall’impianto eolico proposto si caratterizza per la presenza di masserie che ne tipizzano la trama agraria”, pur se localizzato in area contermine, ribadendo, come possibile soluzione al superamento del dissenso la riduzione dell’altezza degli aerogeneratori “ai 24 metri elevabile a 30 metri”, da rapportarsi ad una contestuale e proporzionale riduzione della potenza richiesta”;

VISTA la nota del 16 giugno 2015 con la quale la Regione ha fatto pervenire, a seguito dei predetti approfondimenti convenuti, la nota della società Asja Ambiente Italia spa, dalla quale emerge “l’impossibilità di provvedere ad un’ulteriore riduzione della potenza e del numero degli aerogeneratori previsti in progetto, in quanto ne comprometterebbero la fattibilità tecnica ed economica”, evidenziando altresì che “anche eventuali prescrizioni sull’altezza degli aerogeneratori e su parziali o totali delocalizzazioni dell’impianto..... sono inapplicabili e incompatibili con la fattibilità tecnico ed economico dell’impianto”;

TENUTO CONTO che il 24 giugno 2015 si è tenuta una riunione di coordinamento istruttorio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con i rappresentanti del Ministero dell’ambiente, della tutela del territorio e del mare, del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e del Ministero dello sviluppo economico, per esaminare gli aspetti dell’impatto paesaggistico, degli effetti sull’ambiente e della rilevanza per l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili;

CONSIDERATO che dagli approfondimenti istruttori è emerso che il dissenso della Soprintendenza, di cui alla nota del 29 maggio 2015 citata, sia da ritenersi l’effettivo oggetto della rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri, poiché il precedente parere MIBACT espresso in conferenza di servizi è stato sospeso dal Consiglio di Stato con l’ordinanza citata ed è stato pertanto condiviso il fatto che si possa procedere alla rimessione alla deliberazione del Consiglio dei Ministri sulla base di tale dissenso da ultimo formulato dal MIBACT in sede istruttoria;

CONSIDERATO che il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza archeologica in conferenza di servizi, ha dichiarato di rimettersi alle decisioni che sulla questione il Consiglio dei Ministri vorrà assumere;

CONSIDERATO altresì che in esito al predetto incontro, è stato confermato l’interesse pubblico all’incremento di produzione di energia da fonti rinnovabili, quale permanente obiettivo primario a livello nazionale e comunitario, al cui rispetto contribuisce anche la realizzazione dell’impianto in esame ed è inoltre emerso che il surplus di energia rinnovabile prodotto dalla Regione Puglia, non essendo prevista la regionalizzazione dei consumi, può essere esportato compensando la minor produzione di altre Regioni, al fine del raggiungimento dell’obiettivo nazionale fissato a livello europeo per le FER evitando così le previste sanzioni in caso di mancato raggiungimento dello stesso e che infine è stato evidenziato che il dispacciamento delle energie rinnovabili è prioritario rispetto alle altre fonti di energia;

RITENUTO dalla comparazione degli interessi coinvolti nel procedimento in esame, individuati nella

tutela paesaggistica, da riferirsi a area contermina come prima precisato, e nello sviluppo della produzione di energia da fonte rinnovabile, nonché nella valenza imprenditoriale ed economica dell'opera in argomento, di considerare prevalente l'interesse all'incremento delle fonti di energia rinnovabili e alla realizzazione dell'opera di che trattasi, condividendo le posizioni favorevoli all'impianto eolico in questione espresse dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi relativa alla richiesta di autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio dello stesso;

VISTA la relazione prot. 859 del 24 luglio 2015 del Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

CONSIDERATO che, pertanto, l'intesa, di cui all'art. 14-quater, comma 3, della legge 241/90, è stata raggiunta con la Regione Puglia, relativamente alla posizione favorevole espressa in conferenza di servizi;

PRESO ATTO delle posizioni favorevoli di cui alle premesse, emerse in conferenza di servizi, in merito alla costruzione e all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica di tipo eolico, composto da quattro aerogeneratori della potenza elettrica di 12 MW ridotta a 8 MW, sito nel Comune di Castelluccio Valmaggiore (FG);

DELIBERA

di prendere atto, anche sulla base dell'istruttoria compiuta dagli uffici competenti e dell'interesse pubblico prevalente, delle posizioni emerse in conferenza di servizi e che pertanto si proceda alla realizzazione del progetto stesso, a condizione che siano rispettate le verifiche e le prescrizioni fornite dagli Enti che nel procedimento hanno espresso valutazioni positive sull'opera in argomento.

Roma, lì 6 agosto 2015

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
